

PROT. TRIB. N. 37/22

PROT. PROC. N. 36/22



## Tribunale di Piacenza

### Procura della Repubblica di Piacenza

#### il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

Visto il decreto n. 11/22 con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, nella qualità di responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, ha impartito direttive conseguenti al Decreto Legge 7 gennaio 2021 n. 1 con il quale sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 nei luoghi di lavoro;

cheil cennato decreto recita testualmente quanto segue:

*“tenuto conto che occorre provvedere con misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19, con particolare riferimento all'impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari, in esito alla novella del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;*

*viste le disposizioni normative, regolamentari ed i provvedimenti interni vigenti, relativi alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

*visto, da ultimo, il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1 – “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;*

*preso atto dell'esito dell'incontro tenutosi in data odierna con il Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, i Presidenti delle Corti d'Appello e i Procuratori Generali, per la parte specificamente riferita ai controlli delle certificazioni verdi covid-19;*

*rilevato che si può ritenere già operativo l'obbligo del controllo green pass anche per i difensori;*

*evidenziato che, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 9-sexies del D.L. n.52/2021 – comma introdotto dal D.L. 1/2022, l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid-19 di cui al comma 1 del medesimo art. 9-sexies non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento;*

*richiamato il decreto del Procuratore Generale n.201 del 14 ottobre 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello;*

*che in sintesi:*

*dall'8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'obbligo di possesso e di esibizione del green pass di base è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i*

OP

OP

*soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria.*

*Rimangono esclusi dal controllo i testimoni e le altre parti del processo:*

- 1) dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti), ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo, possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed cd. green pass di base;*
- 2) dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo, possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di green pass rafforzato o cd. super green pass e previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.”;*

che sulla base di tali premesse il Procuratore Generale ha invitato:

- i Procuratori della Repubblica ad estendere, con effetto immediato, i controlli di cui sopra (possesto del green pass base) a difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione delle giustizia, ai sensi dell'art. 9-sexies, comma 4, del D.L. n.52/2021, come modificato dall'art.3, comma 1, n.2, lettera “b” del D.L. n.1/2022;
- i Capi degli Uffici giudiziari e le Dirigenze Amministrative a provvedere per quanto attiene al personale amministrativo di cui all'articolo 9 quinquies del D.L. n. 52 del 2021

dispongono

- 1) con decorrenza immediata e sino alla cessazione dello stato di emergenza l'accesso agli uffici giudiziari del Tribunale e della Procura della Repubblica di Piacenza da parte dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia è subordinato al possesso e all'esibizione, a richiesta del personale di vigilanza, della certificazione verde da Covid-19 (green pass) base;
- 2) con decorrenza dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'accesso agli uffici giudiziari del Tribunale e della Procura della Repubblica di Piacenza da parte del pubblico e della utenza non professionale è subordinato al possesso e all'esibizione, a richiesta del personale di vigilanza, della certificazione verde da Covid-19 (green pass) base;
- 3) dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'accesso agli uffici giudiziari del Tribunale e della Procura della Repubblica di Piacenza da parte dei soggetti che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, è subordinato al possesso e all'esibizione, a richiesta del personale di vigilanza, di green pass

rafforzato o cd. super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.';

- 4) i controlli presso l'UNEP ed Ufficio Giudice di Pace, dopo la cessazione del servizio di vigilanza, verranno effettuati giornalmente a campione a cura del funzionario amministrativo più alto in grado o suo delegato;
- 5) sono esentati da tutti i controlli *ut supra* i testimoni e le parti dei procedimenti civili nonché l'indagato, l'imputato, la persona offesa, il responsabile civile e le persone informate sui fatti dei procedimenti penali;
- 6) sono altresì esentati dai ripetuti controlli i soggetti che comprovino di essere esonerati dall'obbligo vaccinale.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga inviata a:

- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati , Camera Civile e Camera Penale
- Società fornitrice dei servizi di vigilanza armata e portierato
- R.S.P.P. e medico competente di Tribunale e Procura della Repubblica
- Magistrati e Personale amministrativo ed appartenenti alla P.G. presso la procura della Repubblica
- Organizzazioni Sindacali

e, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ed al Presidente della Corte di Appello di Bologna

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Tribunale e della Procura della Repubblica.

Piacenza, 12 gennaio 2022

il Procuratore della repubblica  
dott.ssa Grazia Pradella



il Presidente del tribunale  
dott. Stefano Brusati

